

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Quale competenza nel caso di controversie tra socio lavoratore e cooperativa?**

*Le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale Ordinario. Ove manchi radicalmente un atto di licenziamento, e l'atto impugnato sia il solo atto di esclusione del socio, le relative controversie sono di competenza del Tribunale Ordinario ex art. 2533 c.c..*

### **Tribunale di Bologna, ordinanza del 23.9.2013**

Nella causa iscritta al n. r.g. 2519/2013 promossa da:

RICORRENTE

Contro

RESISTENTE

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Dalle allegazioni e dalla documentazione depositata è emerso, ed è incontestato tra le parti che [REDACTED], in data 19-11-2012, ha presentato richiesta alla cooperativa convenuta, di ammissione a socio, e tale richiesta è stata accolta in data 26-11-2012, cosicché da tale data il ricorrente è divenuto socio della [REDACTED] soc coop, e dal 01-12-2012 è stato impiegato quale socio

lavoratore presso l'appalto con [REDACTED], presso il magazzino di [REDACTED].

E' poi emerso, ed è incontestato tra le parti, che la medesima [REDACTED] Coop soc coop. ha deliberato l'esclusione del ricorrente dalla compagine sociale, con comunicazione di tale circostanza al medesimo ricorrente, in data 27-05-2013, all'esito di procedimento disciplinare iniziato con contestazione disciplinare del 09-05-2013.

Tale esclusione è stata oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, che ha dedotto nel presente procedimento, l'inesistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, sfociata nell'esclusione del socio dalla compagine sociale.

Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso in esame il rapporto di lavoro tra le parti, non è cessato in forza di un provvedimento di licenziamento, bensì in forza di un provvedimento di esclusione del socio lavoratore, ed è tale atto che è stato impugnato dal ricorrente, con il presente ricorso.

Sul punto osserva poi il Tribunale che l'art. 5 della Legge N°142/2001, come novellato con Legge N°30/2003, statuisce che **le controversie tra socio lavoratore e cooperativa relative alla prestazione mutualistica, sono di competenza del Tribunale Ordinario.**

**In tal senso si è espressa la più recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione(Cass. 24692/2010), con riferimento all'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato in dipendenza o contestualmente all'esclusione del socio.**

**Ne consegue che nel caso in esame, ove manca radicalmente un atto di licenziamento, e l'atto impugnato è il solo atto di esclusione del socio, e le relative controversie sono di competenza del Tribunale Ordinario ex art. 2533 c.c..**

Trattandosi di competenza funzionale, il procedimento deve essere trasmesso al Presidente del Tribunale, per quanto di competenza, in ordine all'assegnazione della causa alle Sezioni Civili.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, ritenuta per quanto sopra la competenza funzionale del Tribunale in funzione di Giudice Ordinario, ordina la trasmissione del procedimento al Presidente del Tribunale di Bologna, per quanto di competenza, in ordine all'assegnazione.

Si comunichi alle parti costituite.

Bologna 20-09-2013 (dep. 23.9.2013)

Il Giudice

Dott. Maurizio Marchesini